Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 luglio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Addì 15 luglio 1954, alle ore 9,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Rafael Vallarino, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Panama.

(3511)

Addì 15 luglio 1954, alle ore 10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Herbert Alexander Hulugalle, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Ceylon.

(3510)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 1275.

Istituzione di istituti e scuole di istruzione tecnica agraria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica, già in atto, per ragioni di servizio, coi relativi organici dal 1° ottobre 1952;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1952 sono istituiti:

a) un Istituto tecnico agrario statale con specializzazione in economia montana, in Fabriano;

b) una Scuola tecnica agraria statale in Cingoli.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica agraria statale di Fabriano, con annessa scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario, è aggregata all'Istituto tecnico agrario statale con specializzazione in economia montana, istituito per effetto del precedente art. 1.

Sono di conseguenza soppressi il posto di direttore e quello di segretario economo previsti, per detta scuola, dalla tabella organica approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1972.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto e la Scuola di cui al precedente art. 1, sono indicati nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

I contributi a carico dello Stato per l'Istituto e la Scuola di cui al precedente art. 1 sono fissati nella misura indicata nella tabella *C* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5.

Alla spesa necessaria per il funzionamento dell'Istituto e della Scuola di cui al precedente art. 1 verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1954

Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 89. — CARLOMAGNO

TABELLA *A*

Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario specializzato in economia montana di Fabriano

1 corso quinquennale completo a indirizzo generico
1 corso annuale ulteriore di specializzazione in economia montana

Materie o gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti	*Annotazioni*
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	
2. Lettere italiane e storia	1	—	
3. Scienze naturali. Geografia. Patologia vegetale	1	—	
4. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo. Elementi di topografia e disegno relativo. Meccanica agraria. Complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche	1	—	
5. Agricoltura e culture irrigue	1	—	
6. Economia ed estimo rurale. Contabilità agraria. Elementi di diritto agrario. Economia montana	1	—	
7. Chimica generale, inorganica e organica. Chimica agraria. Industrie agrarie. Industria lattiera e casearia	1	—	
8. Matematica e fisica	1	—	
9. Italiano, storia e geografia	—	1	
10. Lingua straniera	—	1	
11. Disegno	—	1	
12. Zootecnia. Complementi di zootecnia e igiene del bestiame. Eziologia e profilassi delle malattie del bestiame	—	1	
13. Religione	—	1	
14. Insegnanti tecnici pratici (con funzioni di assistenti alle cattedre di cui ai numeri 4, 5, 6, 7)	—	3	
15. Insegnanti tecnici pratici	4	—	
Personale amministrativo e di servizio			
1. Segretario economo	1	—	
2. Applicati di segreteria	1	1	
3. Persone di servizio	—	4	

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA *B*

Tabella organica della Scuola tecnica agraria di Cingoli

1 corso completo

Materie o gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti	*Annotazioni*
1. Direttore con insegnamento	1	—	Il Direttore ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una delle cattedre di cui ai numeri 2 e 3.
2. Agricoltura, economia e computisteria rurale. Legislazione rurale. Agrimensura e disegno relativo	1	—	
3. Elementi di fisica e scienze naturali. Patologia vegetale. Elementi di chimica e industrie agrarie	1	—	
4. Cultura generale	—	1	
5. Matematica	—	1	
6. Zootecnia	—	1	
7. Religione	—	—	Lo stesso incaricato della scuola di avviamento annessa
8. Insegnante tecnico pratico	1	—	
9. Segretario economo	1	—	
10. Persone di servizio	—	2	

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della scuola, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

NB. — Alla scuola tecnica agraria è annessa la scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario esistente nello stesso Comune.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA *C*

Prospetto dei contributi per il funzionamento degli Istituti e delle Scuole d'istruzione tecnica agraria statali, istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1952

ISTITUTO O SCUOLA	Contributo annuo dello Stato	*Annotazioni*
1. Istituto tecnico agrario statale con specializzazione in economia montana di Fabriano	18.545.000	
2. Scuola tecnica agraria statale di Cingoli . .	5.575.000	

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1954, n. 485.

Esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Italia e l'Irlanda, concluso a Dublino il 27 luglio 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo d'Irlanda, concluso a Dublino il 27 luglio 1953.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 27 luglio 1953, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 dell'Accordo suddetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — TREMELLONI — MARTINELLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 121. — CARLOMAGNO

Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo d'Irlanda

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo d'Irlanda nell'intendimento di rafforzare i legami della amicizia tradizionale esistente tra i loro due popoli, mediante l'instaurazione di più strette relazioni economiche e commerciali, hanno negoziato e concordato, nello spirito della Convenzione per la Cooperazione Economica Europea, quanto segue:

Articolo 1

I Governi della Repubblica Italiana e d'Irlanda faranno tutto il possibile per sviluppare il reciproco intercambio di merci e servizi tra l'Italia e l'Irlanda e favoriranno in particolare lo scambio dei prodotti di interesse per le loro rispettive economie.

Articolo 2

Il Governo irlandese si impegna di accordare tutte le facilitazioni possibili per l'ammissione in Irlanda dei prodotti di origine italiana che non sono liberalizzati e in particolare considererà favorevolmente le richieste per l'ammissione di merci alla cui esportazione il Governo italiano attribuisce particolare importanza.

Articolo 3

Il Governo italiano si impegna di accordare tutte le facilitazioni possibili per l'ammissione in Italia dei prodotti di origine irlandese che non sono liberalizzati e in particolare considererà favorevolmente le richieste per l'ammissione di merci alla cui esportazione il Governo irlandese attribuisce particolare importanza.

Articolo 4

Se l'uno dei Governi toglie una merce dalla sua lista delle merci liberalizzate si consulterà, se richiesto, con l'altro Governo circa le future importazioni di tale merce.

Articolo 5

Ciascun Governo ha preso atto del desiderio dell'altro Governo che, in vista dello sviluppo di dirette relazioni commerciali tra i due Paesi, le ditte italiane ed irlandesi debbano, nei limiti del possibile, trattare i loro affari rispettivamente con l'Irlanda e l'Italia pe il tramite di persone o Enti residenti nell'uno o nell'altro dei due Paesi.

Articolo 6

Le Marine mercantili dei due Paesi saranno ugualmente qualificate per il trasporto delle merci tra i due Paesi stessi.

Articolo 7

Ciascun Governo si impegna di esaminare favorevolmente il rilascio di tutte le necessarie facilitazioni per la fornitura di merci e beni di consumo essenziali all'economia dell'altro. Conformemente a tale criterio

(*a*) il Governo d'Irlanda si impegna di continuare a facilitare l'approvvigionamento del bestiame e della carne di manzo all'Italia, e

(*b*) il Governo della Repubblica Italiana si impegna di continuare a facilitare l'approvvigionamento del riso all'Irlanda.

I due Governi convengono di consultarsi annualmente sulle misure da prendere per facilitare il commercio delle merci sopramenzionate.

Articolo 8

I pagamenti relativi al commercio ed alle transazioni invisibili tra l'Italia e l'Irlanda saranno effettuati nello stesso modo che quelli tra l'Italia e gli altri membri dell'Area della sterlina.

Articolo 9

Durante il periodo di validità del presente Accordo i Governi dell'Italia e dell'Irlanda si consulteranno a richiesta di uno di essi, allo scopo di esaminare il funzionamento dell'Accordo specialmente in relazione agli effetti delle modifiche nelle restrizioni all'importazione.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma, e sarà valido per un periodo di un anno. Ove, prima dello scadere di tale termine iniziale, uno dei due Governi non notifichi all'altro il proprio desiderio contrario, l'Accordo continuerà a rimanere in vigore fino a quando non sarà denunciato da uno dei due Governi con un preavviso di tre mesi.

Fatto in duplice copia a Dublino il giorno 27 di luglio del 1953 nelle lingue italiana ed irlandese, i due testi facenti fede.

Per il Governo d'Irlanda
F AIKEN

Per il Governo della Repubblica Italiana
F SILJ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 486.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Castrense, in Monreale (Palermo).

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 24 giugno 1952, integrato con altro decreto 4 luglio 1953, relativo all'erezione della parrocchia di San Castrense, in Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 100. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 487.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa denominata « Scuola Apostolica Carmelo » dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, con sede in Monza (Milano).

N. 487. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa denominata « Scuola Apostolica Carmelo » dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, con sede in Monza (Milano) e la stessa viene autorizzata al trasferimento di alcuni immobili situati in Monza dall'ente stesso posseduti « animo domini » da epoca pre-concordataria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 102. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 488.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « C. Cavour » di Vercelli ad accettare una donazione.

N. 488. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « C. Cavour » di Vercelli viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 130.000 in titoli di Stato, disposta da apposito Comitato al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al prof. Eugenio Castelli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 65. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 489.

Erezione in ente morale della « Casa di ricovero dei vecchi inabili al lavoro », con sede nel comune di Orgiano (Vicenza).

N. 489. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di ricovero dei vecchi inabili al lavoro », con sede nel comune di Orgiano (Vicenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 104. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 490.

Soppressione della fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in comune di Paratico (Brescia).

N. 490. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione della fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in comune di Paratico (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 112. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 491.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS.mo Salvatore, in Torchiara (Salerno).

N. 491. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS.mo Salvatore, in Torchiara (Salerno) e la Chiesa parrocchiale medesima viene autorizzata ad accettare la donazione di alcuni immobili, situati in Torchiara (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 111. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1954.

Istituzione di una aliquota di trenta unità nelle categorie del personale non di ruolo delle Accademie di belle arti e Conservatori di musica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595;
Visto l'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in applicazione del quale debbono essere inquadrati, a decorrere dal 1° marzo 1952, nelle categorie del personale avventizio, i salariati (giornalieri) assunti da data non posteriore al 1° maggio 1948 e che esplichino di fatto, e con carattere permanente, mansioni di natura non salariale;

Ritenuta la necessità di istituire un contingente di personale avventizio in corrispondenza del numero del personale salariato (giornaliero) che, assunto ai sensi dell'art. 25 del menzionato regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, negli Istituti di istruzione artistica e musicale (Conservatori di musica, Accademie di belle arti e Licei artistici) e disciplinato dal disposto di cui all'art. 11 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595, trovasi nella condizione di poter beneficiare dello inquadramento di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, predetta;

Decreta:

Dal 1° marzo 1952 viene istituita una aliquota di trenta unità nelle categorie del personale non di ruolo delle Accademie di belle arti e Conservatori di musica così suddistinta:

Avventizi di 1ª categoria	Lett. *B*	N.	5
Avventizi di 3ª categoria		»	25
Totale		N.	30

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1954

Il Ministro per la pubblica istruzione
MARTINO

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1954
Registro n. 29, *foglio n.* 199

(3552)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1954.

Ricostituzione della Commissione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visto l'art 6, comma terzo, del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, che prevede la costituzione della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto Ministeriale 9 marzo 1948, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione;

Ritenuta la necessità di ricostituire la Commissione medesima;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è composta dal dott. Edmondo Cossu, ispettore superiore centrale del lavoro, in qualità di presidente, e dai seguenti membri:

Dott. Enzo Cimino e avv. Riccardo Bellacci, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Sig. Enrico Meledandri, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Signori Claudio Cruciani e Federico Rossi, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Dott. Tullio Repetto, in rappresentanza dei lavoratori del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(3551)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Valbona-Borrettaz », con sede nel comune di Donnaz (Aosta), e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 322, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Valbona-Borrettaz », con sede nel comune di Donnaz (Aosta), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Vuillermoz Alfonso fu Giacomo, *presidente;*

Follioley Giuseppe di Pietro, *vice presidente;*

Bosonin Giuseppe di Mario, Chappoz Fausto fu Agostino e Follioley Pacifico fu Giovanni, *membri.*

(3536)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Grandes iles communes de Verres et d'Arnaz », con sede nel comune di Verres (Aosta), e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 323, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Grandes iles communes de Verres et d'Arnaz » con sede nel comune di Verres (Aosta), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Joly Luigi fu Lorenzo, *presidente;*

Vallino Alfredo fu Claudio Egidio, *vice presidente;*

Joly Giuliano di Battista, Janin Francesco fu G. B., Challancin Riccardo di Giuseppe, Challancin Umberto di Luigia, Janin Alberto di Tobia, Cont Alessandro fu Vittorio e Duguet Germano di Pietro, *membri.*

(3537)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 2 luglio 1954 è stato attivato il servizio fonotelegrafico a Pascelupo di Scheggia, in collegamento con l'ufficio telegrafico di Gubbio (Perugia), mediante il circuito n. 6799.

(3584)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 luglio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,81	640,25
» Firenze	—	—
» Genova	624,80	639,50
» Milano	624,80	640,25
» Napoli	624,85	640,20
» Palermo	624,80	640,50
» Roma	624,79	640,375
» Torino	624,80	639 —
» Trieste	624,81	—
» Venezia	624,82	640 —

Media dei titoli del 22 luglio 1954

Rendita 3,50 % 1906	63,225
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,425
Redimibile 3,50 % 1934	79,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,875
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 luglio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,79
1 dollaro canadese	»	640,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,43

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pistoia in data 5 maggio 1954, n. 8522, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia è costituita come appresso:

Presidente:
Rossi dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Cocuzza dott. Salvatore, medico provinciale;
Cantieri prof. dott. Collatino, primario medico dell'ospedale di Pistoia;
Girardi prof. dott. Varo, primario ostetrico dell'ospedale di Pistoia;
Pirolo dott. Francesco, medico condotto.

Segretario:
Malasoma dott. Renzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3586)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel concorso a posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 20 luglio 1954, n. 163, pagina 2283, nel sommario e nel titolo del decreto stesso, ove è detto: « Concorso a quarantacinque posti » leggasi: « Concorso a cinquantacinque posti ».

(3610)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.